

TRIBUNALE DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI FISSAZIONE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA

Rg 113/2026

IL GOT

Vista la normativa che consente lo svolgimento di udienze civili che non necessitano la presenza di parti oltre ai difensori delle stesse, attraverso il deposito di note di udienza ;

Visti gli atti tutti

In merito alla presenza di clausola compromissoria.

Occorre, verificare se, a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 669 quaterdecies c.p.c. ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 28 gennaio 2010, l'accesso al procedimento di ATP deve essere consentito, in presenza di clausola compromissoria, anche ai procedimenti introdotti ex art. 669 bis cpc.

Invero, si ritiene che la presenza di clausola compromissoria sia di ostacolo allo strumento processuale di cui all'art.696 bis c.p.c., cui non si riconosce natura cautelare, né quanto al profilo dell'urgenza (presupposto al contrario contemplato per l'ATP di cui all'art.696 c.p.c.), né quanto al profilo di valutazione del fumus boni iuris .

In tal senso depone il dato normativo testuale di cui all'art.669 quinquies c.p.c., che consente il ricorso ad istanze cautelari anche qualora la controversia sia oggetto di clausola compromissoria, che è disposizione compresa nella Sezione I del Capo III e non si applica, ex art.669 quaterdecies c.p.c., alla Sezione IV (che si riferisce ai procedimenti di istruzione preventiva e comprende l'art.696 bis cit.), cui si dice estesa soltanto la previsione di cui all'art.669 septies c.p.c.

Tale interpretazione trova indiretta conferma nelle argomentazioni svolte nella stessa sentenza 28.1.10 n.26, che, nel sancire "l'illegittimità costituzionale dell'art.669 quaterdecies c.p.c. nella parte in cui... impedisce, in caso di clausola compromissoria, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito", mostra di riferirsi espressamente al solo accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c., di cui sottolinea la "ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni...", e non già pertanto al differente istituto di cui all'art.669bis c.p.c..

Si ravvisa, pertanto, un ostacolo all'esperimento dell'istanza preventiva dinanzi agli arbitri per l'impossibilità di riconoscere natura cautelare al rimedio ex art. 669 bis c.p.c.

La natura del ricorso ex art 696-bis c.p.c., è stata ulteriormente esplicitata dalla Corte Costituzionale n. 222 del 21 dicembre 2023. da cui emerge come la finalità principale della consulenza preventiva sia quella di fornire alle parti uno strumento attraverso cui è possibile, nell'ambito della giurisdizione e con la garanzie di terzietà proprie di un consulente tecnico nominato dal giudice, ottenere la *"determinazione delle eventuali conseguenze lesive connesse ad inadempimenti nell'esecuzione di*

prestazioni obbligatorie o a fatti dannosi di natura extracontrattuale, oltrechè ad una pluralità di vicende all'origine di svariate tipologie di controversie”.

Con detta pronuncia la C. Costituzionale ha riconosciuto all'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. è una natura ibrida: da un lato, come mezzo di istruzione preventiva; dall'altro come rimedio di Alternative dispute resolution (ADR).

Per quanto sopra esposto, pertanto, ritenuta la natura non cautelare del procedimento ex art 696 bis, si rileva la sua inammissibilità alla luce della presenza di clausola compromissoria.

Premesso, infine, che , “in tema di spese giudiziali, vi rientra tra le ragioni “ gravi ed eccezionali” che ne legittimano la compensazione totale o parziale, l'incertezza giurisprudenziale, valutata all'epoca dell'introduzione della causa, ritenuto che nella presente fattispecie detta incertezza non può considerarsi assolutamente superata, si compensano le spese di lite tra le parti.

p.q.m.

rigetta il ricorso presentato

compensa le spese di lite tra le parti

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti

Imperia il 20.05.2026

IL GOT

Dott.ssa Cristina Zeppa